

AVVERTENZE

- il conto corrente bancario o il banco posta devono essere intestati o contestati al beneficiario del contributo;
- nel caso in cui il codice IBAN indicato per l'accredito in conto corrente risultasse errato o inesistente il pagamento sarà effettuato in contanti (presso la tesoreria del Comune di Latisana Veneto Banca Piazza Matteotti 13 Latisana)

7 - Eventuale recapito per invio comunicazioni (se diverso dalla residenza)

di voler ricevere tutte le comunicazioni inerenti il procedimento al seguente indirizzo (diverso da quello di residenza): c/o _____ Via _____ n. _____

Comune _____ Prov. (*sigla*): _____

10 - Eventuali comunicazioni, note e/o precisazioni

Lo/a scrivente dichiara inoltre di essere consapevole che:

- l'Ente Gestore non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nell'istanza, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore;
- la presentazione di una domanda di contributo economico per il sostegno delle spese sostenute derivanti dalle procedure di adozione di minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi della L 104/1992 con dati di cui ai requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 168/Pres., incompleti, inesatti o contraddittori determina l'esclusione della stessa;
- la presentazione di una domanda di ammissione priva della sottoscrizione del richiedente ne determina l'esclusione;
- dovrà comunicare tempestivamente l'eventuale cambio di residenza o di recapito o di variazione delle modalità di pagamento.

Dichiara altresì:

- di aver preso visione del regolamento per la concessione del contributo economico per il sostegno delle spese sostenute derivanti dalle procedure di adozione di minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato ai sensi della L 104/1992;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

8 - Documentazione allegata

Documentazione obbligatoria:

- Documentazione inerente l'adozione;
- Dichiarazione I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente in corso di validità;
- Fotocopie delle ricevute di pagamento delle spese sostenute e di cui si chiede il contributo;
- Certificazione di riconoscimento dello stato di handicap rilasciata ai sensi della L. 104/92;
- Dichiarazione rilasciata dal Distretto Sanitario, Azienda Sanitaria, attestante che i presidi sanitari e le prestazioni sociosanitarie oggetto del rimborso richiesto non vengono fornite dal sistema sanitario regionale;
- Fotocopia fronte/retro di un documento d'identità valido del dichiarante (nel caso in cui la dichiarazione non venga sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto);

Documentazione facoltativa:

- Eventuale delega alla riscossione del contributo, debitamente compilata dal richiedente con firma autenticata;
- Ogni altro documento ritenuto utile ai fini della domanda (specificare):

Luogo e data

Il richiedente

(firma)

Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e presentata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'Ufficio competente, a mezzo fax, tramite un incaricato oppure a mezzo posta.

PAGINA DA CONSERVARE DAL RICHIEDENTE IL CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE PER ADOZIONI E AFFIDAMENTO FAMILIARE

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 (e successive modifiche ed integrazioni), la presente costituisce comunicazione di avvio del procedimento.

A tal fine, si comunica che:

1. L'Unità Organizzativa competente per il procedimento in oggetto è il Comune di Latisana quale Ente gestore dell'Ambito distrettuale di Latisana;
2. Il responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa Sabina Ramuscello;
3. Il termine di conclusione del presente procedimento è di 90 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della Sua istanza, salve le dovute sospensioni dei termini per esigenze istruttorie;
4. L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al procedimento in argomento è l'Ufficio Servizi sociali del Comune di Latisana (via Goldoni 22);
5. In caso di inerzia dell'Amministrazione potrà essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del FVG.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (art. 13 D.Lgs. 196/2003)

Tutti i dati personali forniti dal richiedente con la presente istanza, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*"), sono trattati dal Comune di Latisana quale Ente Gestore dell'Ambito Distrettuale di Latisana sia con mezzi informatici che cartacei, ai soli fini dell'espletamento del procedimento oggetto della presente richiesta e degli eventuali procedimenti connessi. Il trattamento dei dati avverrà in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici, nonché alle cooperative sociali, agli organismi di volontariato e alle altre associazioni del terzo settore unicamente per i fini connessi al procedimento oggetto della presente richiesta. Il conferimento dei dati è facoltativo, ma necessario per lo svolgimento dell'istruttoria preordinata alla concessione del contributo. La mancata indicazione dei dati può comportare la non ammissione al beneficio richiesto. Sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai dati personali, di richiederne l'aggiornamento, la rettificazione e/o l'integrazione degli stessi se incompleti e/o erronei, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Latisana in persona del suo rappresentante legale. Il responsabile del trattamento dei dati è il responsabile dell'Ambito Distrettuale di Latisana dott. Antonio Impagnatiello.

SI RICORDA

Ai fini dell'ammissione al contributo, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una pratica, di adozione o affidamento familiare, in corso alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione e precisamente alla data del 16 luglio 2009;
- b) essere residenti in uno dei comuni dell'Ambito distrettuale di Latisana al momento della presentazione della domanda;
- c) avere un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare di valore non superiore ad € 50.000,00 per le spese relative alle procedure di adozione internazionale o a favore di minori adottati di età superiore a 12 anni o con handicap accertato ai sensi della L. 104/1992.

Il contributo è concesso:

a) Per il sostegno degli oneri sostenuti dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozione internazionale il contributo è concesso per il rimborso delle seguenti spese:

1. costo dei titoli di viaggio per l'utilizzo dei mezzi di trasporto fino all'80% della spesa sostenuta;
2. costo di un quinto del prezzo medio, in Italia, alla data di partenza, di un litro di benzina per ogni chilometro percorso;
3. costo dei pedaggi autostradali;
4. costo di pernottamento fino ad una spesa massima di € 200,00.= giornaliero o costi di locazione di un immobile per un importo massimo di € 500,00.= mensili, per il tempo strettamente necessario agli

adempimenti amministrativo-burocratici come attestato dall'ente autorizzato di cui all'art. 39 ter della L. 184/1983 (Diritto del minore ad una famiglia).

b) Per il sostegno degli oneri sostenuti dalle famiglie e derivanti dalle procedure di adozioni di minori italiani e stranieri di età superiore ai 12 anni o con handicap accertato di sensi dell'art. 4 della L. 104/1992 il contributo è concesso per il rimborso delle seguenti spese:

1. rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie per i servizi e gli interventi previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale dei Comuni, e da questo non direttamente attivato, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi;
2. rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie per presidi sanitari e prestazioni socio-sanitarie a favore del minore qualora non fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi.

c) Per il sostegno all'affidamento familiare il contributo è concesso per il rimborso delle seguenti spese:

1. rimborsi spese sostenute direttamente dalle famiglie affidatarie, per i servizi e gli interventi previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale dei Comuni, e da questo non direttamente attivato e solamente quando non siano sostenute da altri benefici normativi in materia di affido familiare, di sostegno scolastico, educativo, di integrazione nel contesto sociale a favore del minore per un periodo massimo di 12 mesi;
2. rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per presidi sanitari e prestazioni socio-sanitarie a favore del minore qualora non fornite dal sistema sanitario regionale, per un periodo massimo di 12 mesi;
3. rimborsi spese effettuate direttamente dalle famiglie affidatarie, per servizi e interventi previsti nell'ambito del progetto personalizzato concordato con il Servizio Sociale dei Comuni, finalizzati all'aiuto personale del minore qualora non previsti da altri benefici normativi in materia di disabilità e di affidamento familiare per un periodo massimo di 12 mesi.